

## **Bollettino delle questioni pendenti e delle decisioni di rilievo costituzionale dei giudici comuni**

*a cura di*

Alessandro Candido, Damiano Censi, Francesco Conte, Fabrizia Covino,  
Giacomo Delledonne, Michele Massa (coord.), Riccardo Cabazzi, Elio Sparacino

numero 4 del 2018  
(luglio-settembre 2018)

Dal numero 1/2018, *Quaderni costituzionali* cambia il proprio modo di seguire l'attività di Palazzo della Consulta. Attraverso la rubrica denominata *Orizzonti di giurisprudenza costituzionale*, la rivista cartacea approfondirà lo stato e soprattutto le prospettive della giurisprudenza. Nel *Forum*, questa rubrica e il *Monitore della giurisprudenza costituzionale* (ora coordinato da Corrado Caruso) proseguiranno lo spoglio e la segnalazione delle principali questioni pendenti e decise. Per migliorare l'integrazione tra le rubriche e la loro fruibilità, il *Bollettino* – che già da tempo riporta, quando possibile, data e relatore di ogni questione segnalata – conterrà collegamenti ipertestuali ai numeri del *Monitore* nei quali sono riassunte le sentenze citate e anche, quando occorre, a precedenti numeri del *Bollettino*.

### **Ricorsi in via d'azione**

---

**Ricorso n. 45 del 2018**

#### **TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE CONTRO IL CYBERBULLISMO: ORDINE PUBBLICO O EDUCAZIONE?**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 2018  
(del Presidente del Consiglio dei ministri), in GU 1a serie speciale, n. 35 del 2018

[Legge della Regione Umbria Legge del 9 maggio 2018 n. 4, artt. 1, comma 1, e 4]

(Cost. art. 117, secondo comma, lettera h)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Umbria n. 4 del 2018 e, in particolare, la norma di cui all'art. 1, comma 1, in quanto definiva come fine della legge stessa **“prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni”**, con formula ritenuta generica e come tale potenzialmente sovrapponibile con la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, competenza esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. La Legge impugnata, secondo il ricorrente, contrasterebbe inoltre con la medesima disposizione costituzionale in quanto, costituendo un tavolo di coordinamento per il perseguimento del fine di cui sopra, include in esso tutti i soggetti impegnati, nella Regione Umbria, in attività di prevenzione e contrasto al bullismo, comprese necessariamente anche le forze di polizia.

Il Presidente del Consiglio ricorda come la competenza relativa all'ordine pubblico ed alla sicurezza, secondo costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ([ex plurimis sentenza n. 33 del 2015](#)), includa tutte "le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale", e sia strettamente connessa alla competenza in materia penale. Il ricorrente sottolineava, del resto, che competenza era stata effettivamente esercitata dallo Stato con molteplici interventi normativi (tra le altre la legge 29 maggio 2017, n. 71, che introduceva la definizione di cyberbullismo), e che bullismo e cyberbullismo, pur non integrando una fattispecie criminosa specifica, possono essere ricondotti a plurime fattispecie delittuose. Secondo il ricorrente, **la Regione** invaderebbe la competenza statale in materia, in quanto, stante la genericità della formula utilizzata, **include nel fine della norma non solo "misure di carattere educativo",** come tali a competenza concorrente, **ma anche quelle con profili penali e di sicurezza pubblica.**

Le finalità sociali ed educative, a cui la Regione avrebbe dovuto limitarsi nel regolamentare tale norma, verrebbero inoltre trascese dall'**inclusione, seppur facoltativa, nel tavolo di coordinamento delle forze di polizia,** poiché veniva contestualmente indicato che si sarebbero raccolte informazioni sulle attività di contrasto al bullismo svolte dai componenti di tale coordinamento: informazioni che, poiché non è esplicitamente specificata la loro limitazione ai profili di carattere educativo, includerebbero potenzialmente aspetti penalmente rilevanti delle attività svolte dalle forze di polizia. [D. Censi]

### **Ricorso n. 48 del 2018 LEGISLAZIONE REGIONALE E OBBLIGHI VACCINALI PER GLI OPERATORI SANITARI**

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, in GU, 1a serie speciale, n. 36 del 2018

[Legge della Regione Puglia 19 giugno 2018 n. 27, artt. 1, 4 e 5 nonché intero testo]

[Cost., artt. 3, 32 e 117 commi 2, 3]

La legge regionale pugliese oggetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri prescrive, a carico di alcuni operatori sanitari, **l'obbligo di effettuare le vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale.** Il provvedimento legislativo demanda alla Giunta regionale il compito di individuare i **reparti ospedalieri** ai quali **possono accedere unicamente operatori sanitari che abbiano effettuato le vaccinazioni** previste dal piano nazionale per soggetti a rischio per esposizione professionale e, inoltre, prevede che, a determinate condizioni, la Giunta possa prescrivere come necessarie vaccinazioni non raccomandate per la generalità degli operatori.

Tale ultima disposizione violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto volta a rendere obbligatori vaccini che non sono nemmeno previsti come necessari dalla normativa nazionale; tuttavia, secondo il ricorrente, sarebbe la norma in sé, nel rendere come obbligatorie le vaccinazioni previste dal Piano nazionale, a violare la **competenza esclusiva dello Stato in materia sanitaria e di profilassi internazionale di cui all'art. 117 comma 2 lett. q) Cost.**

La difesa erariale adduce, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 32 Cost. in quanto la normativa regionale violerebbe il **diritto della persona di essere curata in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale;** tale principio, più volte ribadito dalla Corte costituzionale in merito alla scelta di adottare o vietare determinate terapie, troverebbe

piena applicazione anche nel caso in cui la normativa di una Regione dovesse imporre ad una categoria di cittadini trattamenti sanitari. L'art. 32 Cost. risulterebbe violato, inoltre, dal fatto che la legge regionale demanderebbe ad un provvedimento amministrativo (delibera della Giunta regionale) la regolazione di una materia che la Costituzione riserva alla legge primaria.

Alla luce di tali considerazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima l'intera legge regionale in quanto provvedimento normativo avente contenuto normativo omogeneo. [E. Sparacino]

### **Ricorso n. 49 del 2018 BENI REGIONALI IN COMODATO D'USO ALLE IMPRESE SOCIALI?**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, in GU 1a serie speciale, n. 37 del 2018

[Legge della Regione Puglia n. 22 del 2018, artt. 2 e 3]

(Cost., art. 117, secondo comma, lett. e, in riferimento all'art. 71, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 117/2017)

Il Governo ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale pugliese n. 22 del 2018, che, dopo aver rimesso alla Regione il potere di individuare i beni di proprietà regionale, inoccupati e non finalizzati ad altri usi, per i quali le «organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare **istanza di comodato d'uso**» (art. 2), prevede, all'art. 3, che possano fare richiesta di comodato d'uso anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali». Le disposizioni violerebbero la competenza esclusiva statale in materia di «**tutela della concorrenza**», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., in riferimento all'art. 71, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 117/2017 sul **Terzo settore**, il quale disporrebbe che lo Stato e gli enti territoriali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, agli enti del Terzo settore, «**ad eccezione delle imprese sociali**», per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Il motivo dell'esclusione deriverebbe dal fatto che, nonostante le loro finalità sociali, tali imprese operano comunque all'interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la concessione a tali soggetti di un'agevolazione (quale appare al ricorrente l'attribuzione in comodato d'uso di un immobile) sarebbe idonea ad incidere sulla concorrenza nei confronti di altre imprese alle quali tale possibilità non è consentita. Per il ricorrente la disciplina delle agevolazioni alle imprese sociali, infatti, rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. [F. Covino]

### **Ricorso n. 52 del 2018 REVOCARE UNA SENTENZA COSTITUZIONALE PER ERRORE DELLA CORTE (O DOLO DELL'AVVOCATURA)?**

Ricorso della Regione Veneto depositato in cancelleria il 23 agosto 2018  
in GU, 1a serie speciale, n. 38

[D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), artt. 1, comma 3; 2; 3; 4; 8; 15, comma 5; e intero testo]

(Artt. 76, 97, 117, commi 3 e 4, 118 e 120 Cost.)

La Regione Veneto, dopo aver già impugnato la legge delega (L. 28 luglio 2016, n. 154) ricorre per la declaratoria di illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 74/2018 con il quale lo Stato ha inteso riordinare il sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Dunque, la Regione ripropone, in relazione al decreto legislativo, censure analoghe a quelle già formulate sulla legge delega, con questioni dichiarate però inammissibili con **sentenza n. 139 del 2018**. In questa pronuncia, infatti, tra l'altro la Corte aveva dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate sull'art. 15 della L. n. 154/2016, osservando che «come segnalato dalla Regione ricorrente nella propria memoria depositata il 17 aprile 2018 e dall'Avvocatura generale dello Stato in udienza, nonostante il **decorso del termine legislativamente previsto, non è stato dato seguito alla delega**. La mancata adozione del decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega impedisce che la norma censurata trovi applicazione».

Nondimeno, a pochi giorni di distanza da tale pronuncia, **il Governo esercitava la delega**, approvando il decreto legislativo qui impugnato. Ad avviso della Regione, pertanto, **il presupposto di fatto sul quale era stata pronunciata l'inammissibilità deve ritenersi ab origine insussistente; al contrario, laddove il presupposto sia da ritenersi sussistente, lo Stato avrebbe esercitato tardivamente una delega scaduta** (e, in questo caso, il decreto legislativo sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost.).

**Sotto il profilo processuale**, dunque, **la Regione chiede che venga disposta «la revocazione della decisione** di codesta ecc.ma Corte n. 139 del 2018, considerando nell'eventuale fase rescissoria, come integralmente riproposti i motivi di impugnazione del giudizio R.G. 65/2016»; ovvero che la Corte in «subordine e in via alternativa, sempre ove necessario, sollevi questione incidentale di costituzionalità avverso l'art. 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare le decisioni della Corte costituzionale nel caso in cui si presenti un vizio revocatorio ex art. 395, comma 1, nn. 1 e 4) c.p.c.».

Nel merito, le censure della Regione denunciano il modo in cui le misure contenute nel decreto legislativo travalicherebbero «i confini del coordinamento informativo e dello strumento di garanzia di uniformità di linguaggio e si ponga quale misura organizzatoria e funzionale eteroimposta e vincolante l'organizzazione», così invadendo la competenza regionale nella materia dell'organizzazione interna e nella materia dell'agricoltura ed impedendo alla Regione di avvalersi di un proprio sistema informativo «anche ove quest'ultimo risulti più efficiente e funzionale al perseguimento del pubblico interesse» rispetto a quello statale. Inoltre, il riordino dell'AGEA comporterebbe una «indebita commistione delle funzioni di organismo pagatore e di coordinamento/vigilanza» in violazione altresì del regolamento di esecuzione UE 908/2014 il quale consente lo svolgimento di entrambe le funzioni ad un unico organismo «purché le due funzioni siano nettamente distinte». Ciò comporterebbe conseguentemente una violazione dell'art.117, primo comma, Cost. che a sua volta si riverbererebbe in una lesione dell'autonomia organizzativa della Regione. [F. Conte]

[A prescindere da ogni altra considerazione (sul rapporto tra il rigetto di una questione sulla legge delega e l'ammissibilità di una questione parallela sul decreto legislativo), la mera comprensione della singolare vicenda processuale richiede qualche chiarimento in punto di fatto.

Per quanto è dato capire a primissima lettura, dopo una iniziale proroga il termine per l'esercizio della delega era stabilito al 25 febbraio 2018. Lo schema di decreto era presentato dal Governo alle Camere, per il parere delle commissioni parlamentari, solo il 13 dicembre 2017 (come risulta dalle apposite sezioni dei siti istituzionali, consultati per la compilazione di questa nota). Perciò, in applicazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 154 del 2016, considerato il tempo a disposizione delle commissioni per rendere il parere, il termine finale era ulteriormente posticipato di tre mesi, al 25 maggio 2018.

Questo termine era ancora pendente quando, l'8 maggio 2018, la Corte ha discusso e deciso la controversia, con la sentenza n. 139, depositata il successivo 22 luglio. Al punto 2.1 del considerato in diritto si legge: «come segnalato dalla Regione ricorrente [NDR: sempre il Veneto] nella propria memoria depositata il 17 aprile 2018 e dall'Avvocatura generale dello Stato in udienza, nonostante il decorso del termine legislativamente previsto, non è stato dato seguito alla delega. La mancata adozione del decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega impedisce che la norma censurata trovi applicazione. Deve quindi essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso». In effetti, anche le informazioni disponibili sui lavori della Corte (nell'apposita sezione del suo sito, comprensiva della videoregistrazione della discussione) rappresentano come entrambe le difese, rispondendo a una specifica domanda del relatore, abbiano affermato in termini di relativa sicurezza lo spirare della delega senza adozione del decreto. Insomma, **la Corte ha dato credito a quanto dichiarato dalla Regione Veneto e confermato dall'Avvocatura dello Stato**; mentre invece la delega era ancora pendente e *in extremis* (il 16 maggio 2018) il Governo l'ha esercitata, smentendo la propria difesa.

Nel ricorso segnalato, la Regione torna su tutto ciò nei seguenti termini (enfasi aggiunte): «la Regione del Veneto aveva posto, nelle proprie difese, a partire dalla memoria depositata il 17 aprile 2018, il fatto del mancato esercizio della delega in termini **meramente dubitativi ed ipotetici**, non essendo nella sua disponibilità conoscitiva quale fosse la volontà dell'esecutivo statale ovvero sapere cosa il Governo avesse fatto o intendesse fare. Ragion per cui la dichiarazione intervenuta in corso di udienza da parte dell'Avvocatura dello Stato, essendo stata effettuata **presumibilmente nella consapevolezza di non essere certi della sua veridicità**, potrebbe far trasmutare il carattere non intenzionale di una tale condotta in una vera e propria sorta di dolo». Così la Regione ritiene di argomentare il presunto vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ.: se non dolo dell'Avvocatura generale, errore della Corte – M. Massa]

## Questioni di legittimità in via incidentale

---

### Ordinanza n. 98 del 2018 ANCORA SULLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Ordinanza emessa il 23 febbraio 2018 dal Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da E. S.r.l. e C.F. contro B.M.P.S., in GU, 1a serie speciale, n. 27 del 2018

[decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, co. 1-*bis*; decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. nella legge 9 agosto 2013, n. 98, artt. 84, co. 1, lett. b) e 2]

(Cost., artt. 33, 77, co. 2)

Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall'art. 84, co. 1, lett. b), d.l. n. 69 del 2013, (rubricato "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), avente ad oggetto le ipotesi di **mediazione obbligatoria**, dopo che, com'è noto, con **sentenza n. 272 del 2012**, la Corte costituzionale aveva già dichiarato l'incostituzionalità di una norma sostanzialmente identica a quella in esame per **eccesso di delega** (in quel caso si trattava dell'art. 5, co. 1, corrispondete nel contenuto a quella nel caso di specie rilevante).

Ad avviso del giudice *a quo*, tale previsione, concernente i casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, difetterebbe dei requisiti di necessità e urgenza legittimanti la sua adozione con decreto legge, ravvisati, secondo il preambolo del testo del provvedimento normativo, nella "straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso sostegno alle imprese, rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese".

Ad avviso del remittente, il giudice delle leggi è chiamato a valutare la sussistenza dei **presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza**, a prescindere dalla conversione o meno del decreto legge (cfr. ad es. Corte cost., n. 398 del 1998, o n. 171 del 2007), al fine di salvaguardare il corretto assetto dell'impianto delle fonti. Infatti, "affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario potere di alterare riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie" (Corte cost. n. 171 del 2007 cit.).

Con riguardo all'ipotesi in oggetto, il Tribunale di Verona ritiene che l'assenza dei presupposti per procedere attraverso decretazione d'urgenza risulti evidente, posto che già nel preambolo del testo normativo in questione si afferma che la sua entrata in vigore è differita di trenta giorni rispetto al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò in aperto contrasto con l'art. 77 della Costituzione, ma anche con l'art. 15, co. 3, l. n. 400 del 1988, secondo cui "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione".

Ulteriore dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010 discende dal raffronto di tale norma con quella relativa al procedimento di negoziazione assistita (procedura prevista dall'art. 3, l. n. 162 del 2014), dato che, a differenza di quanto accade per la mediazione, la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, né nel procedimento monitorio, né in quello di opposizione. Siffatta diversità di disciplina appare al giudice *a quo* del tutto ingiustificata e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza. [A. Candido]

**Ordinanza n. 101 del 2018**  
**DETEZIONE DOMICILIARE "IN DEROGA"**  
**PER INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA:**  
**UNA "DIMENTICANZA" DEL LEGISLATORE?**

Ordinanza del 22 marzo 2018 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M. N (in GU, 1a serie speciale, n. 28 del 2018)

[Art. 47-ter, comma 1 ter L. n. 354 del 26 luglio 1975]

(art. 2, 3, 27, 32, 117 Cost.)

La Corte di Cassazione, sez. I penale, solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento alla disposizione 47-ter, comma 1 ter dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui **non include tra i presupposti della detenzione domiciliare "in deroga" l'ipotesi della infermità psichica sopravvenuta**. Nel caso di specie, risultava pacifica l'insorgenza a carico di M.N., in costanza di esecuzione della pena, di una patologia di tipo psichico. Risultava altresì pacifica la ricorrenza, in dipendenza di tali condizioni, di allarmanti gesti autolesivi posti in essere durante la detenzione carceraria. Ad avviso del Collegio, quindi, **la tutela del bene primario della salute impone una considerazione particolare della condizione vissuta da un soggetto privato della libertà personale**, in un ambito in cui il bene primario in questione, la salute, deve trovare adeguate garanzie, dovendo inoltre rapportarsi questo alla preminente finalità rieducativa che la Carta assegna alla pena. La Suprema Corte rileva altresì che una disciplina che prevede – quale unica risposta alla sopravvenuta patologia mentale – il mantenimento della condizione detentiva, con **l'affidamento esclusivo del soggetto al servizio sanitario reso in ambito penitenziario, costituisce indebita contrazione dei poteri giurisdizionali** per quanto attiene il bisogno di effettività dei diritti inviolabili della persona umana. Da ultimo, secondo il Collegio remittente, **la protrazione della detenzione del soggetto affetto da infermità psichica si espone a rischio concreto di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti** previsto dall'art. 3 CEDU, il quale costituisce norma fondamentale del sistema di tutela dei diritti delle persone detenute. Pertanto, **in presenza di una condizione patologica seria** (non solo fisica), **non si potrebbe trasferire sul detenuto il disagio imputabile all'assenza di luoghi idonei alla realizzazione dei trattamenti sanitari necessari**: l'esecuzione della pena inframuraria è recessiva rispetto all'obbligo dello Stato di garantire che le condizioni dei reclusi non si traducano in trattamenti inumani o degradanti. [R. Cabazzi]

**Ordinanza n. 105 del 2018  
UN GIUDICE TRIBUTARIO DUBITA  
DELLA PROPRIA INDIPENDENZA ECONOMICA**

Ordinanza del 4 aprile 2018 della Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da M. B. contro Agenzia delle entrate (Direzione provinciale di Novara), in GU, 1a serie speciale, n. 33 del 2018

[D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13, commi 1-3]

(Cost., art. 101, 111 e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU)

Nel pretendere il rimborso di due annualità di IVA sulle accise nella bolletta elettrica, il ricorrente eccepisce che il giudice tributario non può considerarsi imparziale, per la sua dipendenza dal MEF. La Commissione provinciale condivide: a norma degli artt. 101 e 111 Cost., nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU (come interpretato nella sentenza Miroshnik contro Ucraina, 27 novembre 2008), **i compensi ai giudici non possono dipendere dalla stessa amministrazione, i cui provvedimenti sono oggetto di giudizio, né possono essere di consistenza inadeguata**, come invece accadrebbe per effetto delle norme in questione (che riguardano la determinazione e la liquidazione dei compensi, regolate e gestite dall'amministrazione finanziaria). Inoltre, la Commissione tributaria precisa che: *i*) i parametri internazionali [CEDU] sono «direttamente applicabili», perché la controversia verte su un tributo armonizzato [in ambito UE]; *ii*) le norme in questione non regolano il merito della controversia, ma devono comunque rite-

nersi «fondamentali, rilevanti e processuali» per evitare ‘zone franche’; *iii*) un’interpretazione costituzionalmente orientata è impossibile, perché in via ermeneutica non si può teorizzare «un inquadramento economico [del giudice tributario] diverso da quello cogentemente ed espressamente sancito dalle norme denunciate». [M. Massa]

**Ordinanza n. 106 del 2018**  
**MESSA ALLA PROVA NEL PROCESSO MINORILE**  
**E DETERMINAZIONE DELLA PENA**

Ordinanza emessa il 12 aprile 2018 dalla Corte di Cassazione  
nel procedimento penale a carico di B.A.P.  
in GU, 1a serie speciale, n. 34 del 2018

[d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, art. 29; art. 657-*bis* c.p.p.]

(Cost., artt. 3, 27, 31)

La Suprema Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 d.p.r. n. 448 del 1988 e 657-*bis* c.p.p., con riferimento agli articoli 3, 27 e 31 della Costituzione, **nella parte in cui non prevedono che, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenni, il giudice possa determinare la pena da eseguire tenendo conto delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenni durante il periodo di messa alla prova.**

Nel caso di specie, in due diverse occasioni un minorenni rinviato a giudizio non superava con esito positivo il periodo di messa alla prova. A seguito di condanna, il minorenni chiedeva l’applicazione dell’art. 657-*bis* c.p.p. al fine di ottenere uno sconto di pena, tenuto conto dei periodi di messa alla prova già svolti (sia pure con esito negativo). A fronte del diniego da parte del giudice milanese, il minore presentava ricorso per Cassazione e, nell’ambito di quel procedimento, il Procuratore generale domandava l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo l’**art. 657-*bis* c.p.p.** estensivamente applicabile al processo minorile. Secondo la Suprema Corte, **nessuna interpretazione estensiva sarebbe possibile**: la sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni presenta significative differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, rispetto al corrispondente istituto previsto per gli adulti. Invero, la messa alla prova del minore non ha limiti oggettivi e soggettivi; comporta lo svolgimento di attività di osservazione, trattamento e sostegno e l’assoggettamento a disposizioni che prescindono da richieste o dal consenso del minore; ha ad oggetto, sul piano contenutistico, prescrizioni variamente modulabili e almeno tendenzialmente meno afflittive; ha una durata diversa; il suo esito è strettamente legato alla valutazione della personalità dell’imputato. Inoltre, mentre nel caso della messa alla prova per gli adulti la presenza del lavoro di pubblica utilità connota l’istituto in termini prettamente afflittivi, questa caratterizzazione, nel caso dell’istituto minorile, assume un rilievo eventuale e comunque meno pregnante, a favore delle istanze educative che sono proprie del processo minorile.

Pur in presenza di tali differenze tra i due istituti, la Corte regolatrice ritiene che anche l’istituto della messa alla prova per i minorenni possa presentare significativi profili di afflittività: si pensi al caso in cui sia previsto l’inserimento comunitario obbligatorio con obbligo di permanenza all’interno della struttura, con la conseguente limitazione della libertà di movimento che esso implica. Ne consegue che, in tale evenienza, l’esclusione di qualunque rilevanza del percorso seguito durante la prova, pur segnato da un epilogo sfavorevole, realizza un **regime ingiustificatamente differenziato** rispetto all’assetto regolati-



vo che caratterizza l'omologo istituto per gli imputati maggiorenni, ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., nonché con i principi di tutela del minore e della finalità educativa dell'intervento penale posti dagli articoli 31, co. 2, e 27, co. 3 Cost. [A. Candido]

**Ordinanza n. 114 del 2018**  
**MUTAMENTO DEL GIUDICE PENALE E RIASSUNZIONE DELLE TESTIMONIANZE:**  
**IL GIUDICE A QUO CHIEDE AVALLO PER UN'INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA**

Ordinanza emessa il 12 marzo 2018 dal Tribunale di Siracusa  
nel procedimento penale a carico di V.P.S. e altri  
in GU, 1a serie speciale, n. 36 del 2018

[Codice di procedura penale, artt. 511, 525 comma 2 e 526, comma 1]

(Cost., art. 111)

Il Giudice del Tribunale di Siracusa ha sollevato q.l.c. delle norme del codice di procedura penale dalla cui interpretazione **deriva il principio secondo cui è necessario che la decisione a chiusura di un procedimento penale sia assunta dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento**. Secondo un'interpretazione costante, infatti, le norme impugnate, a garanzia dei principi di oralità e immediatezza nell'assunzione della prova, prevedono che nel caso in cui vi sia un mutamento anche di un solo componente del Collegio giudicante ed in assenza del consenso delle parti all'acquisizione della prova tramite lettura dei verbali contenuti nel fascicolo del dibattimento debba essere nuovamente assunta la prova testimoniale. Ciò comporta che i testimoni debbano essere citati in giudizio e debba essere data la possibilità alle parti di interrogarli nuovamente. Tuttavia, secondo quanto rilevato dal Giudice *a quo*, **nella prassi si verifica spesso che al testimone venga chiesto unicamente di confermare** quanto già dichiarato precedentemente e acquisito tramite i verbali al fascicolo del dibattimento. Nel procedimento *a quo*, infatti, a causa di ripetuti mutamenti dei componenti il Collegio giudicante e del relativo rifiuto dei difensori di procedere alla rinnovazione mediante lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente Collegio, si era reso necessario citare più volte i medesimi testimoni a cui non veniva posta alcuna nuova domanda dai difensori degli imputati e che si limitavano a confermare al pubblico ministero quanto già dichiarato in precedenza.

Il Giudice siciliano, offrendo una nuova lettura delle disposizioni impugnate, ritiene non sussistente l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto **sarebbe sufficiente che il nuovo giudice-persona fisica assuma le prove necessarie per la decisione in uno dei diversi modi previsti dal codice di rito**. Per quanto attiene più da vicino alla prova testimoniale, infatti, **una volta che questa sia assunta nel rispetto del principio del contraddittorio, dei relativi verbali contenuti nel fascicolo per il dibattimento potrà essere data lettura ai sensi dell'art. 511 e ss c.p.p.** Tale interpretazione, se da un lato potrebbe apparire contrastante con i principi di oralità ed immediatezza, **garantirebbe un equo bilanciamento con il fondamentale diritto alla ragionevole durata del processo**; ciò in quanto, il rifiuto prestato dai difensori degli imputati all'assunzione della prova testimoniale mediante lettura dei verbali comporta una dilazione significativa dei tempi processuali. Per di più tale rifiuto si presta ad essere qualificato, come nel caso di specie, come un abuso dello strumento processuale dato che nessuno dei testimoni nuovamente chiamato in giudizio veniva effettivamente escusso dalle parti

e si limitava a riaffermare quanto detto in precedenza con una chiara lesione dei principi costituzionali del giusto processo.

In conclusione, **il giudice si rivolge alla Corte perché valuti se gli articoli in epigrafe siano illegittimi, in relazione all'art. 111 Cost., «se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba valere solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».** [E. Sparacino]

**Ordinanza n. 116 del 2018  
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

Ordinanza emessa il 24 marzo 2018 dal Tribunale di Pavia  
nel procedimento relativo all'amministrazione di sostegno di T.A.  
in GU, 1a serie speciale, n. 36 del 2018

[Legge 22 dicembre 2017 n. 219, art. 3 comma 4 e 5]

(Cost., artt. 2, 3, 13, 32)

Il Giudice tutelare del Tribunale di Pavia ha sollevato q.l.c. di alcune disposizioni della recente legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento **volte a conferire il potere di decidere sull'interruzione delle cd. "terapie salva-vita", in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, direttamente all'amministratore di sostegno dotato di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario** senza prescrivere come necessario alcun provvedimento autorizzatorio del Giudice tutelare. Secondo il Giudice a quo tale assunto comporterebbe la violazione di diverse disposizioni della Costituzione soprattutto alla luce della natura dell'atto con cui si decide di interrompere le cure, pacificamente qualificato come **atto personalissimo**.

Dalle disposizioni impugnate si evince indubbiamente che **l'intervento dell'Autorità giudiziaria è meramente eventuale**. Le norme prevedono, infatti, che ove vi sia l'accordo di interrompere le terapie che mantengono in vita il soggetto beneficiario tra amministratore di sostegno e il medico curante non debba essere richiesta alcuna autorizzazione al Giudice tutelare. Viceversa, ove il medico curante dovesse dissentire, sarebbe investita della questione l'Autorità giudiziaria. Risulterebbe, pertanto, leso il diritto alla salute e all'autodeterminazione dell'incapace dato che la decisione di interrompere una terapia salva-vita sarebbe assunta al netto di un controllo giurisdizionale in merito alla reale volontà del soggetto. La normativa impugnata violerebbe, inoltre, il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione: ciò in quanto il legislatore ha espressamente previsto come necessario il controllo del Giudice per una serie di atti (di cui agli artt. 374 e 375 c.c.) attinenti alla sfera patrimoniale del soggetto e, viceversa, in materia di diritti fondamentali della persona, il controllo giurisdizionale sarà effettuato solo in caso di contrasto tra l'opinione del medico e quella dell'amministratore di sostegno. [E. Sparacino]

**Ordinanza n. 117 del 2018  
MESSA ALLA PROVA, ESTINZIONE DEL REATO E MANCATA CANCELLAZIONE  
DAL CASELLARIO: EFFETTI NEGATIVI SUL REINSERIMENTO SOCIALE**

Ordinanza del 20 marzo 2018 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di  
C.F.,  
in GU, 1a serie speciale, n. 37 del 2018

[d.P.R. n. 313/2002, artt. 5, comma 2, e 24]

(Cost., artt. 3 e 27, comma 3)

Il Tribunale ordinario di Genova dubita della legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. n. 313/2002 che regolano l'iscrizione sul casellario generale laddove **non prevedono la cancellazione per il caso di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova**. Si tratta in particolare dell'art. 5, comma 2, nella parte in cui non prevede l'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo per messa alla prova, quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; dell'art. 24 del medesimo decreto, nella parte in cui non prevede, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova.

Per il giudice a quo tale iscrizione si tradurrebbe in una palese violazione dell'art. 3 Cost. atteso che **in situazioni analoghe, ovvero più gravi, nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non risulta alcuna iscrizione**. Si profila per il giudice a quo anche una palese violazione del principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., in quanto non sarebbe chiara la ragione per cui l'iscrizione nel casellario generale assolve a detta funzione dal momento che, come nel caso di specie in cui ci si trovi in presenza di un esito positivo della messa alla prova, **il soggetto non sarebbe affatto favorito nel reinserimento sociale**, anzi sarebbe quasi in ciò pregiudicato, dalla menzione nel casellario generale ad uso dei privati dell'ordinanza e della sentenza in oggetto, riguardante peraltro un reato estinto [F. Covino].

[In termini analoghi si veda altresì l'ordinanza 27 marzo 2018, n. 118 del Tribunale di Genova pubblicata nella stessa GU].

#### **Ordinanza n. 121 del 2018**

### **DOCENTI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE: SI POSSONO EQUIPARARE AI PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO?**

Ordinanza del 2 maggio 2018 del Consiglio di Stato  
in GU, 1a serie speciale, n. 38 del 2018

[Art. 21, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114]

(Artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost.)

Con D.L. n. 90/2014, è stata disposta l'unificazione delle Scuole di formazione delle amministrazioni centrali e il contestuale trasferimento dei docenti delle scuole soppresse alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). A seguito del ricorso di un docente transitato appunto alla SNA, il T.A.R. Lazio ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202 (adottato in attuazione del citato decreto-

legge) nella parte in cui interveniva sulla rideterminazione del trattamento economico e dello stato giuridico dei docenti della SNA (e delle altre scuole confluite in quest'ultima) **stabilendo l'incompatibilità per i professori di tale Scuola allo svolgimento della libera professione**, analogamente a quanto previsto per i docenti universitari a tempo pieno.

Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, il d.P.C.M. esorbitava rispetto alle previsioni legislative, imponendo ai docenti della SNA, oltre all'equiparazione economica ai professori universitari, anche il regime di incompatibilità dei professori "a tempo pieno".

Nel grado di appello, al contrario, il collegio rimettente ritiene che il d.P.C.M. abbia fatto corretta applicazione delle previsioni contenute nel D.L. 90/2014, ma dubita piuttosto della legittimità costituzionale di queste ultime. In particolare, il Consiglio di Stato censura l'art. 21, quarto comma, del D.L. 90/2014, sotto molteplici profili. La disposizione censurata, in primo luogo, violerebbe gli artt. 3 e 51 della Costituzione in quanto **nell'applicare ai docenti della SNA lo stato giuridico dei professori universitari non terrebbe conto della diversificazione e delle provenienze dei medesimi docenti (e del loro status originario)**.

Inoltre, la mera applicazione del trattamento economico dei professori universitari, senza alcun rilievo circa la provenienza professionale e lavorativa dei docenti della SNA, comporterebbe anche una violazione degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto determinerebbe un appiattimento e un livellamento *in pejus* delle loro posizioni retributive, nonché dell'art. 38, nella parte in cui non si tenga neppure conto del trattamento previdenziale di provenienza.

L'omessa considerazione dei diversi regimi di provenienza, comporterebbe ulteriormente una violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. Inoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3 e 51 Cost. anche sotto un diverso profilo, in quanto, nell'estendere lo status giuridico dei professori universitari, avrebbe automaticamente imposto il regime delle incompatibilità dei professori "a tempo pieno" senza consentire l'esercizio di opzione per il regime "a tempo definito" (con conseguente discriminazione rispetto ai professori universitari che possono fruire di tale opzione).

Infine, il Consiglio di Stato contesta la mancata previsione di una norma transitoria che consenta ai soggetti interessati di optare, in un tempo ragionevole, «tra rientro nei ruoli di originaria provenienza ovvero permanenza nel (modificato) status di docente presso la SNA». [F. Conte]

[Questioni analoghe sono sollevate nelle ordd. nn. 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del 2018.]

**Ordinanza n. 129 del 2018**  
**ANCORA SULLA LEGGE 40 DEL 2004:**  
**“VIA IL DIVIETO DI ACCESSO ALLA PMA PER LE COPPIE OMOSESSUALI”**

Ordinanza del 2 luglio 2018 del Tribunale di Pordenone  
in GU, 1a serie speciale, n. 38 del 2018

[Artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40]

(Artt. 2, 3, 31, comma 2, e 32, comma 1, Cost.  
nonché art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU)

Due donne unite civilmente si sono rivolte ad un'azienda sanitaria per accedere al percorso di PMA. L'azienda ha respinto la richiesta in virtù di quanto disposto dall'art. 5 della L. n. 40/2004, laddove prevede che «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni **di sesso diverso**, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». L'accesso alla procedura è pertanto precluso alle coppie omosessuali. Le due donne hanno dunque promosso un ricorso per provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (anche in ragione della limitata finestra temporale per l'accesso alla PMA).

Ad avviso del giudice rimettente, l'art. 5 della legge 40/2004 (e conseguentemente i commi 2, 9 e 10 dell'art. 12 che sanzionano eventuali violazioni all'art. 5, inclusa l'applicazione delle tecniche di PMA a coppie «composte da soggetti dello stesso sesso») contrasta con la Costituzione sotto diversi profili.

In primo luogo, il Tribunale ritiene che il divieto contrasti con l'art. 2 Cost., laddove ostacola «il diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo» sia come singolo, sia nell'ambito di una formazione sociale (qual è, anche per espresso riconoscimento legislativo, l'unione civile).

In secondo luogo, il fatto di «negare l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie composte da soggetti dello stesso sesso, biologicamente compatibili con la pratica in oggetto, e, nel contempo, il sanzionare la struttura ed il sanitario che non adottino tale diniego contrastano [...] con l'art. 3 della Costituzione, in quanto **comportano una disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale e sulle condizioni economiche dei cittadini**». Ciò, infatti, finirebbe per consentire l'accesso alle PMA solo alle coppie economicamente più abbienti, in grado di recarsi nei Paesi in cui tali pratiche sono ammesse anche per coppie omosessuali (cfr. su quest'ultimo aspetto, [C. cost. 162 del 2014](#)). Censure analoghe a quelle mosse in relazione all'art. 2 e all'art. 3 sono formulate dal giudice rimettente in relazione agli art. 8 (rispetto della vita familiare) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU.

Allo stesso tempo, le disposizioni censurate violerebbero: l'art. 31, secondo comma, Cost. laddove impedirebbe, anziché favorire, la maternità; nonché con l'art. 32, primo comma, Cost. in quanto comprometterebbe la salute, anche psichica, della coppia (cfr. ancora C. Cost. 162 del 2014).

In ragione dell'univoco tenore letterale dell'art. 5 della L. 40/2004, e a discapito delle recenti aperture giurisprudenziali, il giudice rimettente esclude la possibilità di interpretazione costituzionalmente conforme. [F. Conte]

## **Decisioni di rilievo costituzionale dei giudici comuni**

---

**Cons. St., parere n. 2016/2018  
CONSIGLI DA PALAZZO SPADA  
SUI TAGLI AI VITALIZI PARLAMENTARI**

Consiglio di Stato, Commissione speciale, 26 luglio-3 agosto 2018,  
n. 2016/2018, n. aff. 1043/2018

**Il Senato ha chiesto al Consiglio di Stato un parere sulla riforma dei vitalizi spettanti ai senatori cessati dal mandato.** Non è stato presentato uno schema di disciplina, ma sono state poste tre domande: se la riforma potrebbe avvenire mediante regolamento deliberato dal Consiglio di Presidenza; quali sono i pertinenti profili di legittimità

costituzionale (sostanziale); a quali responsabilità sarebbero esposti i componenti del Consiglio di Presidenza, qualora approvassero un atto poi dichiarato illegittimo.

Alla prima domanda il Consiglio di Stato risponde che **lo strumento regolamentare è sufficiente**, ma non obbligatorio. I regolamenti parlamentari sono fonti sostanzialmente primarie e, in assenza di riserve assolute di legge, possono anche prevedere regolamenti cd. minori o derivati, parimenti di rango primario. Mentre la materia del procedimento legislativo è integralmente riservata ai regolamenti, sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere è anche possibile un concorso con la legge (salvo gli ambiti assolutamente riservati a quest'ultima). Per quanto riguarda i vitalizi, le opinioni dottrinali sono ampiamente divergenti ma la prassi, almeno indirettamente confortata da Corte cost. n. 289 del 1994, depone nel senso che le Camere possono usare lo strumento del regolamento, senza che peraltro sia da escludere anche la concorrenza della fonte legale. È una scelta politica, da compiere tenendo presente che solo l'impiego della legge assicura uniformità tra i due rami del Parlamento e consente alla Corte costituzionale, adita dagli organi di autodichia, di pronunciarsi in via incidentale. Per la verità, ricorda il parere, il profilo della tutela è particolarmente problematico con riferimento ai cd. terzi: è una «categoria di mobile delimitazione», le cui posizioni dovrebbero sfuggire all'autodichia, secondo la recente sentenza n. 262 del 2017.

**In merito ai profili di legittimità sostanziale, il Consiglio di Stato ricapitola i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e di Strasburgo.** In estrema sintesi, qualora si rimettesse in discussione l'assetto preesistente e l'affidamento che coagulatosi su di esso in capo agli ex-parlamentari – decurtando gli emolumenti loro spettanti – occorrerebbe considerare la giustificazione dell'intervento, la consistenza delle situazioni soggettive coinvolte, nonché la prevedibilità e proporzionalità dell'intervento stesso. Con riguardo alla materia previdenziale, si ritiene pertinente la giurisprudenza costituzionale sui contributi di solidarietà e sulle condizioni per la loro legittimità: rispondenza a esigenze generali di rango costituzionale, o almeno di solidarietà interna al sistema previdenziale, anche in ottica intergenerazionale, attentamente ponderate; garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita e proporzionali alla retribuzione; temporaneità dei sacrifici; tendenziale limitazione di essi alle pensioni più elevate, comunque in misura sostenibile e non sproporzionata. Il Consiglio di Stato ricorda che, da un lato, l'ordinamento repubblicano ha ribaltato la logica di gratuità delle cariche pubbliche, tipica dello Statuto albertino, e che i vitalizi sono la proiezione economica dell'indennità dopo il termine del mandato; dall'altro che, però, i vitalizi hanno sempre avuto connotazioni marcatamente differenti dalle pensioni, almeno sino al 2012.

Infine, **per quanto riguarda l'eventuale responsabilità, il Consiglio di Stato rassicura gli organi del Senato.** Essendo i regolamenti parlamentari assimilabili alla legge, anche la responsabilità dei loro autori è assimilabile a quella del legislatore: data la libertà della relativa funzione politica, non sarebbe ravvisabile un'ingiustizia idonea a ingenerare responsabilità risarcitorie; la stessa responsabilità per omessa o tardiva trasposizione di direttive UE non sarebbe assimilabile alla responsabilità per fatto illecito, ma se mai a una speciale responsabilità per inosservanza di un obbligo statale, antigiuridica nell'ordinamento UE ma non in quello interno, dove è solo fonte di pretese indennitarie. La conclusione non cambia, per il fatto che l'ipotizzata decurtazione dei vitalizi colpirebbe un novero di destinatari ben determinato: l'intervento avrebbe comunque natura normativa e astratta, perché impersonale, ossia «destinato ad operare senza alcuna concreta considerazione dei prospettici destinatari» e della loro posizione individuale; e perché dotato di «spessore politico», ossia innovativo e non meramente attuativo di norme preesistenti. In ogni caso, l'art. 68 Cost. copre anche questo tipo di deliberazioni parlamentari. [M. Massa]